



MICROGENERATORI (comma 2. b-bis, articolo 14, D.L. 63/2013 e ss.mm.ii)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

È agevolabile l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) $\geq 20\%$ con potenza elettrica $< 50 \text{ kW}_e$.

Chi può accedere?	<p>Tutti i contribuenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sostengono le spese di riqualificazione energetica; - possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio. <p>Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, i contribuenti, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare¹:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la cessione del credito; - per lo sconto in fattura.
Per quali edifici?	<p>Gli edifici che, alla data d'inizio dei lavori, siano</p> <ul style="list-style-type: none"> - "esistenti", ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi; - dotati di impianto di climatizzazione invernale, così come definito dalla <i>faq</i> n. 9D².
Entità del beneficio	<p>Aliquota di detrazione dall'IRPEF o IRES: 65% delle spese totali sostenute tra il 1.01.2018 e il 31.12.2021.</p> <p>Limite massimo di detrazione ammissibile: 100.000 euro.</p>



Requisiti tecnici dell'intervento

1. L'intervento deve condurre a un **risparmio di energia primaria (PES)**, come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4.08.2011, **pari almeno al 20%**.
2. Tutta l'**energia termica prodotta** deve essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria.
3. Per la realizzazione, la connessione alla rete elettrica e l'esercizio degli impianti di microcogenerazione, si fa riferimento al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16.03.2017.
4. Devono essere, inoltre, rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
5. Qualora sia previsto il mantenimento del generatore precedentemente installato con funzione di back-up, l'asseverazione (cfr. Documentazione di tipo "tecnico") ne riporta le motivazioni.



Spese ammissibili

- **Smontaggio e dismissione** dell'impianto di climatizzazione esistente.
- **Fornitura e posa in opera** di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto termico esistente.
- Interventi per l'**adeguamento** della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell'acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.
- **Prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.).



Documentazione necessaria

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA

1. **“Scheda descrittiva dell'intervento”** entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere³, ESCLUSIVAMENTE attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui essi sono terminati (<https://detrazionifiscali.enea.it/>). La “scheda descrittiva” deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

1. DI TIPO “TECNICO”:
 - stampa originale della **“scheda descrittiva dell'intervento”**, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato;
 - **asseverazione**⁴ redatta da un tecnico abilitato che deve contenere il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra. Insieme all'asseverazione va redatto il computo metrico per gli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020;
 - **dichiarazione** del fornitore (o produttore) dell'unità di micro-cogenerazione dalla quale si abbia evidenza delle prestazioni energetiche e in cui si attesti l'assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determinano variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica;
 - **scheda tecnica degli apparecchi installati**;

e, inoltre, copia della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e libretto di impianto.

2. DI TIPO “AMMINISTRATIVO”:
 - **delibera assembleare** di approvazione di esecuzione dei lavori e **tabella millesimale di ripartizione delle spese** nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
 - **dichiarazione del proprietario di consenso** all'esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell'immobile;
 - **fatture** relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il



cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell'amministratore del condominio che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;

- **ricevute dei bonifici⁵** (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
- **stampa della e-mail inviata dall'ENEA contenente il codice CPID** che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell'intervento è stata trasmessa.

Per ulteriori approfondimenti di natura fiscale, si rimanda ai documenti e alle guide redatti dall'Agenzia delle Entrate disponibili nella sezione dedicata al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-rigualificazione-energetica-55-2016/cosa-rigualificazione-55-2016>



In sintesi

	DATA DI INIZIO DEI LAVORI	
	PRIMA DEL 6.10.2020	A PARTIRE DAL 6.10.2020
Requisiti tecnici	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PES ≥ 20%; ✓ Tutta l'energia termica prodotta deve essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PES ≥ 20%; ✓ Tutta l'energia termica prodotta deve essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria. ✓ D.M. 6.08.2020
Documenti	<p>Di tipo "tecnico":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scheda Descrittiva con CPID; 2. Asseverazione per requisiti tecnici; 3. Schede tecniche dei microgeneratori installati; 4. Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; 5. Libretto di impianto. 	<p>Di tipo "tecnico":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scheda Descrittiva con CPID; 2. Asseverazione per requisiti tecnici e congruità delle spese e computo metrico; 3. Schede tecniche dei microgeneratori installati; 4. Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; 5. Libretto di impianto.
	<p>Di tipo "amministrativo":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi sulle parti comuni condominiali; 2. Dichiarazione del proprietario di consenso per interventi eseguiti dal detentore; 3. Fattura/e; 4. Bonifico/i; 5. Stampa della <i>e-mail</i> inviata dall'ENEA contenente il codice CPID. 	<p>Di tipo "amministrativo":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi sulle parti comuni condominiali; 2. Dichiarazione del proprietario di consenso per interventi eseguiti dal detentore; 3. Fattura/e; 4. Bonifico/i; 5. Stampa della <i>e-mail</i> inviata dall'ENEA contenente il codice CPID.



Note:

¹ Per approfondimenti, si rimanda alla Guida dell’Agenzia delle Entrate e al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e del 12 ottobre 2020

(<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini>).

² La *faq* n. 9D può essere consultata all’indirizzo

<https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/d-impianti-termici-comma-347.html>

³ La “scheda descrittiva dell’intervento” può essere trasmessa all’ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull’ecobonus (<https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/e-quesiti-di-natura-fiscale.html>).

⁴ L’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione - obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni - resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni richieste nell’asseverazione.

⁵ I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”). I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.